

## **Procedura Whistleblowing (gestione delle segnalazioni di presunti illeciti)**

**BluOrange S.r.l.**

<b>Versione</b>	<b>Data</b>	<b>Natura delle modifiche</b>	<b>Approvazione</b>
01	Dicembre 2023	Prima emissione	Amministratore Unico

## Sommario

1. Finalità.....	3
2. Ambito di applicazione.....	3
3. Principi di riferimento .....	3
4. Oggetto delle segnalazioni.....	4
5. Procedura di Segnalazione interna .....	4
6. Divieto di ritorsione e riservatezza.....	5
7. Verifica della fondatezza delle segnalazioni .....	6
8. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni .....	7
9. Canale esterno presso ANAC e la divulgazione pubblica .....	7

## 1. Finalità

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte, anonime e riservate – relative a violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse della società BluOrange, nonché ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del Codice Etico di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione.

Inoltre, la presente procedura è tesa a:

1. garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in mala fede;
2. tutelare adeguatamente i soggetti che segnalano, denunciano o divulgano pubblicamente, nonché i soggetti diversi da questi ultimi contro condotte ritorsive e/o discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati “direttamente o indirettamente” alla segnalazione;
3. assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo

La procedura deve essere oggetto di ampia comunicazione, sia al personale dipendente che ai collaboratori/agenti.

## 2. Ambito di applicazione

La presente Procedura si applica alle seguenti persone che effettuano Segnalazioni interne o esterne sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- lavoratori subordinati della Società;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le segnalazioni potranno essere effettuate non soltanto in costanza del rapporto di lavoro o diverso rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente all'inizio del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso).

Le tutele previste dalla presente Procedura si applicano altresì ai seguenti soggetti diversi da quelli indicati nel paragrafo precedente:

- facilitatori;
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà della persona segnalante nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

## 3. Principi di riferimento

I soggetti coinvolti nella presente procedura operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono altresì tenuti ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati.

**CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA.** - La presente procedura di segnalazione rappresenta un elemento fondamentale al fine di garantire piena consapevolezza per un efficace presidio dei rischi e delle loro interrelazioni e per orientare i mutamenti della strategia e del contesto organizzativo.

**GARANZIA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE, SEGNALATO E DEI FACILITATORI.** - Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato, del segnalante e di eventuali Facilitatori che sono opportunamente tutelati da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali.

PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALATO DALLE SEGNALAZIONI IN “MALA FEDE”. - Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell’onore e della reputazione di ciascuno. A tal fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, la Società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in “malafede”. Censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

IMPARZIALITÀ, AUTONOMIA E INDIPENDENZA DEL GIUDIZIO. - Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle 7 necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

#### **4. Oggetto delle segnalazioni**

Devono formare oggetto di segnalazione le condotte o sospette condotte illecite in quanto non conformi al Codice Etico e alle procedure interne della società, di cui si abbia conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale.

Il segnalante non deve utilizzare l’istituto della segnalazione per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

Non esistendo una lista tassativa di reati o irregolarità che possono formare oggetto di segnalazione, sono da considerate rilevanti anche le segnalazioni riferite a comportamenti, reati o irregolarità in danno di BluOrange.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la segnalazione può riguardare azioni o omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del Codice Etico, dei principi di controllo interno e di altre procedure interne con particolare riferimento alla procedura antiriciclaggio;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla società (con particolare riferimento all’attività antiriciclaggio);
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine della società;
- suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso BluOrange.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti. Chi è interessato a presentare una segnalazione deve indicare chiaramente nell’oggetto della segnalazione se si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

#### **5. Procedura di Segnalazione interna**

Un soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo, ha la possibilità di effettuare una Segnalazione interna nelle seguenti modalità.

1. Scaricare il MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE E IRREGOLARITÀ, allegato alla presente procedura (All. A) e reperibile sulla piattaforma gestionale di BluOrange e sul sito di BluOrange
2. Compilare il modulo in tutti i campi

3. Il Segnalante può scegliere tra a) Segnalazione riservata: in questo caso il segnalante deve identificarsi ma i suoi dati saranno visualizzabili solo al Responsabile Whistleblowing b) Segnalazione anonima: in questo caso il segnalante non è tenuto a identificarsi.

Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate. Restano fermi, in ogni caso, i requisiti della buona fede e della veridicità dei fatti o situazioni segnalate, a tutela del denunciato.

La Società istituisce appositi canali dedicati di comunicazione, idonei a tutelare l'identità del segnalante. La segnalazione può essere inviata:

- attraverso comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica [compliance@bluorange.net](mailto:compliance@bluorange.net) (NB. l'indirizzo mail è di esclusivo utilizzo del Responsabile della Funzione Compliance il quale garantisce l'anonimato del segnalante);
- ovvero a mezzo del servizio di posta oppure tramite deposito fisico della segnalazione in busta chiusa, con la dicitura "Riservata/personale Funzione Compliance", presso la sede di BluOrange di Cantù, Via Mazzini 78

La Funzione aziendale preposta alla ricezione e all'esame delle segnalazioni è la Funzione Compliance (2° livello), che assume anche il ruolo di Responsabile Whistleblowing e che agisce nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

La Funzione Compliance, che gestisce le segnalazioni:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro alla persona segnalante.

Ai fini della presente procedura, nonché ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del (GDPR) e D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, il Titolare del trattamento dei dati è BluOrange Srl.

Il Responsabile della Funzione Compliance, in outsourcing, è individuato e nominato quale "Responsabile del trattamento dei dati".

Le "Persone autorizzate" sono invece persone espressamente designate da BluOrange (Titolare del trattamento) che gestiscono e trattano le segnalazioni.

## **6. Divieto di ritorsione e riservatezza**

Il Responsabile della Funzione Compliance che riceve la segnalazione deve garantire la riservatezza del segnalante e delle informazioni ricevute dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione della presente procedura.

Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate a cura del Responsabile della Funzione Compliance, a tutela della riservatezza del segnalante.

La segnalazione e la documentazione allegata non possono essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante è comunque protetta in ogni fase successiva alla segnalazione; pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie s'intendono, a titolo esemplificativo, le azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili.

Più in generale la ritorsione può estrinsecarsi con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. E' in ogni caso necessario che sussista un nesso/stretto collegamento tra la segnalazione e la presunta ritorsione.

Il soggetto che ritiene di aver subito una ritorsione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, il Responsabile della Funzione Compliance che, nel caso di riscontro positivo, segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti.

I soggetti che ritengono di aver subito ritorsioni a causa della segnalazione, possono comunicare il fatto all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Si sottolinea che deve esserci un nesso tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione. È quindi necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione effettuata e la lamentata ritorsione.

La tutela del segnalante sarà sorretta anche da un'efficace attività di sensibilizzazione e comunicazione per i dipendenti sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite.

Resta inteso che BluOrange potrà intraprendere le opportune misure disciplinari, nonché quelle legali, anche a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine.

## **7. Verifica della fondatezza delle segnalazioni**

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate alla Funzione Compliance, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti.

Il Responsabile della Funzione Compliance svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento; come anche di consulenti esterni.

Durante l'attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza e il rispetto dell'anonimato del segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. Nel qual caso su chi è intervenuto a supporto della Funzione Compliance gravano i medesimi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante.

Per valutare la fondatezza della segnalazione, la Funzione Compliance può richiedere alla Funzione Aziendale che si occupa delle Risorse Umane di verificare l'esistenza di altri procedimenti disciplinari (pendenti o conclusi) a carico del soggetto nei confronti di cui è presentata la segnalazione (segnalato), sia nella veste di denunciante che di incolpato.

All'esito dell'attività istruttoria, il Responsabile della Funzione Compliance redige una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse che sarà condivisa, in base agli esiti, con l'Organo di Gestione (l'Amministratore Unico), al fine di garantire eventuali piani d'intervento e l'adozione di azioni a tutela della società.

Qualora, all'esito dell'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, la Funzione Compliance, in relazione alla natura della violazione accertata – oltre a condividere gli esiti con le funzioni, organi e strutture sopraindicate – potrà presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria.

## 8. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

## 9. Canale esterno presso ANAC e la divulgazione pubblica

Ferma restando la preferenza per il canale interno - regolato dalla presente procedura - il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 prevede per i soggetti del settore sia pubblico sia privato la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno. ANAC è competente ad attivare e gestire detto canale che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

<b>Le condizioni per ricorrere al canale esterno presso ANAC</b>
1) Se il canale interno obbligatorio - non è attivo - è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni
2) La persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito
3) La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito - questa potrebbe determinare rischio di ritorsioni
4) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Il D.Lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica sono:

- 1) ad una segnalazione interna a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli.
- 2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli.
- 3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- 4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.



**ALLEGATO A**

**MODULO PER LA SEGNALAZIONE INTERNA DI CONDOTTE ILLECITE O IRREGOLARITÀ**

<b>TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONE</b>	<input type="checkbox"/> <b>Riservata</b>	<input type="checkbox"/> <b>Anonima</b>
<b>DATI SEGNALANTE</b>		
<i>Nome e Cognome</i>		
<i>Qualifica o posizione professionale</i>		
<i>Tel./cell.</i>		
<i>Email</i>		
<b>OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE</b>		
<i>Data o periodo in cui si è verificato il fatto</i>	gg/mm/aa	
<i>Luogo fisico in cui si è verificato il fatto</i>	Ufficio: <i>(indicare denominazione e sede)</i>	
	All'esterno dell'ufficio: <i>(indicare luogo e indirizzo)</i>	
<i>Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate in ambito antiriciclaggio possano essere:</i>	<input type="checkbox"/> penalmente rilevanti  <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione del Codice Etico o di altre disposizioni le cui violazioni sono sanzionabili in via disciplinare  <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale a BluOrange  <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare pregiudizio all'immagine di BluOrange  <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso BluOrange;	
<i>Se altro (specificare)</i>		
<i>Autore/i del fatto:</i>	1 _____ 2 _____ 3 _____	
<i>Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo:</i>	1 _____	



	2 _____ 3 _____
<i>Eventuali allegati a sostegno della segnalazione:</i>	..... ..... ..... ..... .....
<i>Consenso alla comunicazione del proprio nome all'incolpato (*)</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Luogo e data Firma

.....

.....

(\*) E' da tener presente che, in base a quanto previsto nella "Procedura Whistleblowing" - nel caso in cui non venga prestato il consenso, il diritto alla riservatezza potrebbe venir meno qualora sussistano, contestualmente, le seguenti condizioni:

- il procedimento disciplinare promosso nei confronti del segnalato si fondi unicamente sulla segnalazione;
- la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per l'esercizio del diritto di difesa del segnalato nell'ambito del procedimento disciplinare.